btcaid

L'ACCORDO GABONESE SULLA SCUOLA CATTOLICA*

José T. MARTÍN DE AGAR

Il Gabon è la prima nazione dell'Africa che ha siglato con la Santa Sede un Accordo concordatario complessivo, cioè l'*Accord-cadre* del 12 dicembre 1997[1], smentendo ancora una volta il vecchio cliché che interpreta la laicità dello Stato (proclamata dall'art. 2 della Costituzione gabonese) come incompatibile con qualsiasi forma di collaborazione con le confessioni religiose. Una versione diversa da quella che si desume dall'art. 1 dell'Accordo, ove Stato e Chiesa nel riaffermare la loro indipendenza, sovranità e autonomia nel rispettivo ordine, si impegnano -nel rispetto di tale principio- a cooperare per il benessere spirituale e materiale dell'uomo e per la promozione del bene comune.

Trattandosi di una convenzione di base, in essa si profilano svariati, successivi accordi su materie specifiche[2], per cui la sua applicazione passa in buona misura attraverso il perfezionamento di tali ulteriori intese. Difatti alla Commissione mista prevista dall'art. 17 § 2 per trattare "le materie di interesse comune che richiedessero soluzioni nuove o supplementari", è stato per così dire affiancato, dal Protocollo addizionale, un Comitato di seguito da parte statale che, d'intesa con la Seconda Sezione della Segreteria di Stato, approntasse le misure occorrenti per una rapida, armonica ed efficace applicazione dell'Accordo-quadro.

L'Accordo-quadro, nell'art. 5, garantisce alla Chiesa, nel rispetto della libertà religiosa, il libero esercizio della sua missione, ivi incluso

---

***** In «Ius Ecclesiae» (2002) 576-581. *Note alla Convenzione tra la Santa Sede e il Gabon sulle scuole cattoliche*. Vedi il testo dell'accordo a btcaic

1 *Sui principi e su alcune disposizioni giuridiche riguardanti i loro rapporti e la loro collaborazione*. Ratificato il 2 giugno 1999, esso è stato additato come "modello che forse in futuro diverrà formula consueta nella tipologia concordataria" [R. PALOMINO, *L'Accordo-quadro del 1997 tra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon*: «QDPE» (1999/1) 82]. Altri commenti: «L'Osservatore Romano», 15-16 dicembre 1997, p. 2; G. CUBEDDU, *L'Africa in un Accordo:* «30 Giorni», 2 febbraio 1998, p. 38-40. Altri paesi africani hanno raggiunto accordi settoriali (Camerun e Costa d'Avorio) o *modus vivendi* abbastanza limitati (Tunisia, Marocco). Per i testi J.T. MARTÍN DE AGAR, *Raccolta di Concordati 1950-1999*, LEV, Città del Vaticano 2000.

2 Di due tipi: quelli tra la Santa Sede e lo Stato, e quelli tra lo Stato e la Conferenza episcopale gabonese che dovranno ricevere l'approvazione della Santa Sede.

"l'insegnamento in tutte le sue forme". Da parte sua, l'art. 14 riconosce il diritto della Chiesa di creare istituzioni educative di ogni grado e di gestirle secondo la normativa canonica nel rispetto della legge civile, dovendo quest'ultima essere ulteriormente precisata da un futuro accordo tra le parti.

Allo sviluppo di queste previsioni risponde la presente Convenzione sullo statuto delle scuole cattoliche[3], la prima e probabilmente la più importante delle varie intese auspicate dal suddetto Accordo-quadro del 1997[4].

Il collegamento appare evidente già nei preamboli, contenenti entrambi i richiami dello Stato gabonese alla propria Costituzione, e della Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II -con specifico riferimento nell'accordo scolastico alla Dichiarazione *Gravissimum educationis*- e ai canoni. Chiara è anche la continuità tra il riconoscimento della presenza (radicata e maggioritaria[5]) della Chiesa e del suo ruolo "al servizio dello sviluppo spirituale, sociale, culturale e pedagogico del popolo" (preambolo dell'Accordo-quadro) e la coscienza della "presenza antica e benefica dell'insegnamento cattolico nella società gabonese" (preambolo dell'Accordo scolastico). Vi è inoltre il comune richiamo delle parti ai principi internazionalmente riconosciuti: alla libertà religiosa nel primo accordo, e alla libertà di educazione nel secondo.

L'articolato è complesso e di non facile analisi, talvolta si scorge il compromesso fra il riconoscimento della qualità e dell'interesse sociale del servizio reso dalla scuola cattolica e il desiderio di sottoporla al controllo civile. Non sembrano avere molto senso i ripetuti richiami alle leggi e ai regolamenti statali, dal momento che proprio le clausole del presente Accordo -che entrambe le parti si sono impegnate a rispettare- integrano ormai i loro rispettivi ordinamenti.

---

3 *Sur le statut de l'Enseignement catholique:* AAS (2001) 839-844.

4 Non acaso nel suo discorso in occasione della ratifica, il cardinale Sodano, Segretario di Stato, fece cenno ai negoziati in corso sulla materia scolastica (Vid. *Scambio di strumenti di ratifica di un Accordo tra la Santa Sede e il Gabon*: «L'Osservatore Romano», 3 giugno 1999, p. 2).

5 Si sottolinea nel preambolo che una maggioranza dei gabonesi sono cattolici, e che essi hanno radici antiche e profonde nella vita nazionale. Infatti, dei circa 1.200.000 abitanti del Gabon, circa il 65% è cristiano, e di questi sono cattolici la maggioranza assoluta.

btcaid

1.- La Scuola cattolica come servizio di pubblica utilità

Chiave del sistema mi sembra il riconoscimento della Scuola cattolica (*Enseignement catholique*) come un servizio scolastico a se stante, autonomo, con carattere proprio, di pubblica utilità, che si affianca o si inserisce nel sistema nazionale di educazione (art. 1). Tale servizio è integrato dai centri scolastici di ogni genere e grado creati dalla Chiesa cattolica[6], che sono riconosciuti in parità con gli istituti educativi pubblici[7].

Nello svolgere la sua opera, essa si deve adeguare alla legislazione scolastica gabonese, per cui la Scuola cattolica viene invitata a dare il suo contributo per quanto riguarda l'elaborazione della regolamentazione del servizio nazionale di educazione e a prendere parte delle commissioni di movimenti del personale e di esami e di concorsi ufficiali (art. 5).

A quanto sembra siamo dinanzi all'assestamento giuridico di una realtà da tempo operante nel paese. Le scuole cattoliche danno da tempo un contributo esteso e profondo alla cultura della nazione e si può dire che sono diventate parte del tessuto sociale. Le clausole di questo patto forniscono più che altro la garanzia per una continuità nel servizio.

2.- Il Consiglio della Scuola cattolica

Organo di rappresentanza della Scuola cattolica dinanzi alle autorità pubbliche è il Consiglio della Scuola cattolica (*Conseil de l'Enseignement catholique*). Questo Consiglio è strettamente collegato con la Commissione Episcopale di Educazione, ciò spiega che nell'Accordo niente si statuisca circa la sua composizione e le sue regole di funzionamento, che spetta alla Conferenza episcopale determinare.

Tra le sue mansioni vi è quella di compilare l'elenco dei centri scolastici cattolici e di sottoporlo all'accettazione delle autorità civili, così che i centri inclusi in esso vengano riconosciuti (art. 1).

3.- Identità e carattere proprio

L'identità cattolica delle scuole della Chiesa viene assicurata dalla Carta della Scuola cattolica (*Charte de l'Enseignement catholique*), prevista nell'art.

---

6 La creazione e il riconoscimento pubblico dei centri di educazione superiore sono sottoposti alla legislazione vigente.

7 Non si tratta qui del riconoscimento delle scuole della Chiesa come enti con personalità civile retti dalla normativa canonica, estremi già garantiti dall'art. 2 § 2 dell'Accordo-quadro a tutti gli istituti aventi personalità canonica. Si tratta del loro riconoscimento come enti educativi omologati e di pubblico interesse.

btcaid

4, che la Conferenza episcopale gabonese dovrà promulgare e notificare ufficialmente alle autorità statali. In essa si stabiliscono le esigenze proprie della Scuola cattolica. Come segnalato prima, niente si dice nell'Accordo sulla composizione del Consiglio della Scuola cattolica né della scelta e nomina dei suoi membri. È da supporre che -se necessario- la Carta regolerà anche questo particolare. L'importante ruolo di mediazione e rappresentanza che spetta al Consiglio richiede questo suo stretto collegamento con le autorità ecclesiastiche, cui spetta per diritto canonico dirigere, vigilare e organizzare le scuole cattoliche (cc. 803 e 806). La Carta deve comunque rispettare la Costituzione e le norme vigenti nel Gabon, le regole cioè di ordine pubblico.

4.- Autonomia

L'autonomia di gestione della Scuola cattolica è garantita appunto dalle norme contenute nell'Accordo; norme che si integrano nel quadro della legislazione gabonese -da un lato- e in quello della normativa canonica -dall'altro-, costituendo un diritto scolastico particolare comune ai due ordinamenti (art. 2). Autonomia che riguarda soprattutto le materie elencate nell'art. 3: l'insegnamento religioso; la selezione, formazione, promozione ed il regime del proprio personale; la gestione amministrativa e finanziaria delle attività didattiche. Anche i manuali da utilizzare nelle scuole cattoliche sono scelti dalle autorità scolastiche cattoliche, alla sola condizione che essi si adeguino ai programmi ufficiali delle materie (art. 6).

Questa autonomia si intende però entro la cornice della legislazione civile, ed è sottoposta ai rispettivi controlli delle autorità civili ed ecclesiastiche. Infatti, pur nel rispetto della suddetta autonomia, l'art. 7 avverte che il fatto che esista una ispezione interna propria della Scuola cattolica, non esclude quella dei funzionari statali riguardante l'adempimento delle leggi e dei regolamenti gabonesi in materia didattica e di funzionamento dei centri.

5.- Il sostentamento della Scuola cattolica

Il trattato ha voluto contemplare le fonti di sostentamento delle scuole della Chiesa, così da definire in un certo senso anche la loro autonomia economica. Così gli artt. 9 e 10 prevedono come fonti di finanziamento:

- La collaborazione dello Stato, come corrispettivo del servizio reso dalla Scuola cattolica, che consiste in una sovvenzione annua e globale, misurata secondo le possibilità di bilancio e versata alla Direzione Nazionale della Scuola Cattolica (*Direction Nationale de l'Enseignement Catholique*). Il Consiglio della Scuola cattolica è incaricato di distribuire questo contributo statale fra i diversi istituti scolastici cattolici (art. 9), e lo fa appunto tramite

la *Direction Nationale* che è l’organismo tecnico essecutivo per la Scuola Cattolica entro l’organizzazione educativa statale.

- I contributi dei genitori alle spese delle scuole, contributi che queste hanno diritto di chiedere nella misura fissata d’intesa tra le autorità della Scuola cattolica e quelle statali.

- “I contributi delle persone fisiche di ogni nazionalità” (art. 10).

- “I contributi ottenuti da differenti organismi nazionali ed internazionali, nonché donazioni e legati, nel rispetto dell’ordine pubblico” (ivi).

A mio parere qui si afferma che le Scuola cattolica può ottenere mezzi di finanziamento da qualsiasi fonte lecita. Non avrebbe senso interpretare in modo escludente l’elencazione dell’accordo (sarebbe un accordo peggiorativo) dato che, ad esempio, non contempla gli aiuti che possono provenire da persone giuridiche (aziende, fondazioni, ecc.).

6.- Il personale

La Scuola cattolica ha il suo personale proprio, che il Consiglio seleziona, nomina e promoziona autonomamente, secondo le regole del diritto privato (artt. 3 e 12). Logicamente gli insegnanti devono essere in possesso dei titoli e diplomi richiesti dalla legge per svolgere il ruolo loro affidato.

D’altra parte lo Stato mette a disposizione della Scuola cattolica una parte dei suoi funzionari ed agenti, i quali pur restando pubblici ufficiali, prestano servizio presso le scuole cattoliche, nel rispetto del carattere proprio di queste e sotto la direzione delle relative autorità. Se uno di questi agenti non agisce in conformità alla la Carta della Scuola cattolica, le autorità di questa chiedono il reintegro al servizio del Ministero della Educazione Nazionale. Anche in singolo agente può, di propria iniziativa, chiedere di essere assunto nuovamente presso il Ministero, dimettendosi dal servizio prestato presso la Scuola catolica.

7.- Gli studenti

Gli studenti delle scuole della Chiesa godono di diritti e doveri pari a quelli di cui godono gli studenti delle scuole pubbliche, pertanto possono partecipare agli esami e ai concorsi nazionali alle stesse condizioni degli studenti delle scuole statali (art. 1). Vi è parità anche riguardo alla partecipazione a borse di studio e agli altri aiuti che lo Stato mette a disposizione degli studenti e delle loro famiglie (art. 8).

8.- La didattica

I programmi ufficiali per le diverse materie devono essere rispettati nei centri cattolici d'insegnamento, quindi i manuali utilizzati devono rispondere a tale esigenza, e sono sotto questo profilo, sottoposti alle autorità scolastiche civili che vagliano tale conformità e la garantiscono (art. 6).

Aggiungiamo, per concludere, che l'ampiezza e la complessità dell'Accordo richiedono prudenza e flessibilità per affrontare le difficoltà pratiche che possono sorgere nella sua applicazione. A questo proposito l'art. 15 prevede non solo la soluzione amichevole di tali difficoltà, ma anche l'eventuale meccanismo di riforma e aggiornamento dello stesso Accordo, mediante proposta unilaterale di una delle parti cui dovrà seguire l'approvazione dell'altra.

José T. Martín de Agar

btcaid